

Editoriale

Il 19 marzo 1990 è stata promulgata la seconda edizione tipica dell'*Ordo celebrandi matrimonium* da parte della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Nel decreto di promulgazione si legge: «In questa seconda edizione tipica il medesimo Rito viene offerto più ricco nelle premesse, nei riti e nelle preghiere, con l'introduzione di alcune variazioni, a norma del Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983». Viene inoltre prescritto che «il Rito in seconda edizione tipica, nella sua stesura latina, entrerà in vigore non appena edito; nelle lingue locali, invece, nel giorno stabilito dalle Conferenze Episcopali, quando le traduzioni saranno state confermate dalla Sede Apostolica».

Per il territorio della Conferenza Episcopale Italiana la traduzione del nuovo *Ordo* è entrata in vigore il 28 novembre 2004. Nel relativo decreto è stabilito che «la presente edizione deve essere considerata “tipica” per la lingua italiana, ufficiale per l'uso liturgico».

Il presente fascicolo si propone lo scopo principale di aiutare gli operatori pastorali nella comprensione canonica del nuovo Rito, favoriti anche dalla recente pubblicazione a cura della CEI del *Sussidio pastorale* “Celebrare il Mistero grande dell'Amore”, Indicazioni per la valorizzazione pastorale del Nuovo Rito del matrimonio.

Il primo contributo (*Salvatori*) tratta della competenza e dei criteri della CEI nell'adattamento del Rito del matrimonio. In esso si approfondiscono principalmente due concetti, quello di *competenza* e quello dei *criteri di adattamento*. Il contributo è divisibile fondamentalmente in due parti: la prima, di carattere generale, affronta la relazione tra conferenza episcopale e Sede Apostolica all'interno della specifica prospettiva dell'adattamento di un rituale; la seconda parte analizza la natura, le ragioni e i criteri di scelta in merito alle non poche innovazioni presenti nel nuovo Rito.

Il secondo contributo (*Grazian*) prende in esame le competenze dell'ordinario, del parroco e dei nubendi circa la celebrazione del matrimonio. Lo studio è introdotto da alcune considerazioni generali sulla celebrazione liturgica, che inquadrano sistematicamente l'origine delle competenze dei singoli soggetti. La parte più consistente del contributo si sofferma a trattare analiticamente della natura delle singole competenze, come emergono dalle prescrizioni rituali. Questo studio aiuta non poco gli operatori pastorali per la corretta applicazione del Rito, che permette «un vero e proprio cammino mistagogico favorito dalla celebrazione stessa».

Il terzo contributo (*Giraud*) affronta il capitolo terzo del nuovo Rito, cioè il Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana. Nella prima si tratta della preparazione della celebrazione, nella quale si affronta la questione teologica della non sacramentalità di tale matrimonio e tutte le implicanze circa la dispensa per disparità di culto, in specie per il matrimonio con una parte musulmana; nella seconda parte viene analizzato il nuovo Rito, facendo emergere un confronto puntuale tra le prescrizioni rituali e le disposizioni codicili, evidenziando anche alcune peculiarità della traduzione italiana.

Il quarto contributo (*Zanetti*) vuole offrire al lettore alcune considerazioni trasversali su tre questioni: i ministri del matrimonio, la causa costitutiva del matrimonio e il contesto concordatario della celebrazione del matrimonio. Questi tre ambiti permettono al lettore di cogliere alcune

sfumature ed equilibri sottesi del nuovo Rito. L'intento è quello di rileggere gli adattamenti introdotti nella versione italiana alla luce dei capisaldi della dottrina sul sacramento del matrimonio. In ciò non si è potuto non tenere conto del particolare approccio che la riflessione cattolica ha sviluppato su questi temi rispetto a quella protestante e a quella ortodossa.

La seconda parte del fascicolo si apre, come di consueto, con il commento a un canone.

Quest'anno – come si è già annunciato – esso si concentrerà su tre canoni di diritto processuale, accomunati dalla caratteristica di concernere provvedimenti destinati soprattutto ad avvocati e procuratori: can. 1470 § 2 (sospensione dell'avvocato e procuratore che manchi gravemente al rispetto e all'obbedienza nei confronti del tribunale); can. 1487 (rimozione dalla causa dell'avvocato e del procuratore da parte del giudice); can. 1488 § 2 (provvedimenti verso avvocati e procuratori che sottraggono fraudolentemente le cause ai tribunali naturalmente competenti).

Il contributo in questo fascicolo riguarda il can. 1487, che attribuisce al giudice la potestà di espellere da una causa un avvocato o un procuratore per una grave causa (*Montini*). L'A. ritiene che il prescritto in oggetto sia sostanzialmente parallelo dell'istituto giuridico della ricsuzione di un ministro del tribunale (giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia). Da questa *ratio legis* si illustra il contenuto normativo della disposizione, affrontando alcuni nodi esegetici, tra cui, in modo peculiare, la ricorribilità del decreto di respingimento.

Si dà seguito quindi alla rubrica sul matrimonio ed in particolare, su «cause psichiche e nullità del matrimonio» (*Barolo*). L'intendimento – si scriveva nell'editoriale del quarto fascicolo di QDE del 2003 – è di «affrontare uno dei temi più complessi e difficili del diritto matrimoniale, ossia il concetto di incapacità psichica a contrarre matrimonio, attraverso una rassegna ragionata di cause psichiche o “anomalie” (per usare il termine che Giovanni Paolo II ha adoperato in una sua famosa allocuzione alla Rota sull'argomento) che nei tribunali ecclesiastici sono più frequentemente considerate ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio» (p. 339). Dopo un primo contributo sulle allocuzioni del Sommo Pontefice alla Rota in tema di incapacità psichica (cf QDE 16 [2003] 403-431), si considera il *disturbo bipolare* (o psicosi maniaco-depressiva) sia nella sua consistenza clinica e terapeutica sia, più approfonditamente, nella sua qualificazione e valutazione nella giurisprudenza rotale in ordine alla nullità matrimoniale.